



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7617/STC dell’8 settembre 2010;

Visto il D.M. n° 24525 del 18/04/1984, con cui è stata rilasciata al laboratorio “QUALITY CONTROL SRL” di Medolago (BG), l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione ;

Visto il D.M. n° 92 del 27/01/2016, con cui è stata rinnovata al laboratorio “QUALITY CONTROL SRL” l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione con efficacia fino alla data del 26/01/2021;

Vista la domanda del 30/11/2018 , con cui la società “QUALITY CONTROL GROUP SRL” di Medolago (BG), ha chiesto il nulla osta per il trasferimento dell’autorizzazione in questione dalla società “QUALITY CONTROL SRL (QUCON SRL)”;

Vista la nota n. 10818 del 27/12/2018, con la quale il Servizio Tecnico Centrale, ha rilasciato il richiesto nulla osta;

Viste le note n. 10580 e 4221 rispettivamente del 17/12/2018 e 10/05/2019, con le quali il laboratorio ha trasmesso tutta la documentazione relativa al trasferimento di cui trattasi:

D E C R E T A

Art.1 – l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, già rilasciata alla società “**QUALITY CONTROL SRL**” di Medolago (BG), con D.M. n° 92 del 27/01/2016, è trasferita alla società “**QUALITY CONTROL GROUP SRL**”, con sede operativa in Via Roma, 79 – 24030 Medolago (BG)-.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Ing. Alessandro DONADONI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – L'autorizzazione ha validità dalla data del presente Decreto fino al 26/01/2021 e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 – A decorrere dalla data del presente Decreto il D.M. n. 92 del 27/01/2016 è abrogato.

Prof. Ing. DONATO CARLEA

Carlea Donato

Donato Carlea
27 mag 2019 11:15

Il Dirigente della 1^a Divisione
Dott. Ing. Emanuele Renzi

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI

